



Linee guida deontologiche per Mediatrici e Mediatori FSM

del 1. gennaio 2022

I. Introduzione

- Art. 1 Obiettivo
- Art. 2 Campo di applicazione

II. Mediatrici e Mediatori FSM

- Art. 3 Attitudine e competenza
- Art. 4 Indipendenza
- Art. 5 Multiparte e neutralità

III. Principi della Mediazione

- Art. 6 Riservatezza – Trasparenza
- Art. 7 Volontarietà – Apertura
- Art. 8 Responsabilità personale – Autonomia

IV. Processo di Mediazione

- Art. 9 Condizioni quadro
- Art. 10 Contratto di Mediazione
- Art. 11 Fine del processo

V. Altre Disposizioni

- Art. 12 Entrata in vigore



I. Introduzione

Art. 1 Obiettivo

1 La mediazione si presta al trattamento consensuale dei conflitti in quasi tutti i settori della vita, sia nell'ambiente sociale e nella sfera privata, nell'economia e nel mondo del lavoro, così come nella politica e nella sfera pubblica.

2 Le linee guida deontologiche (LGD)

- descrivono il comportamento professionale delle Mediatrici e dei Mediatori nel contesto della Mediazione;
- forniscono un orientamento nel processo di risoluzione dei conflitti;
- rafforzano la fiducia del pubblico nella Mediazione.

3 Le LGD sono strettamente connesse con i seguenti regolamenti:

- Regolamento per le formazioni/qualifiche nell'ambito della Mediazione (RF) del 22 ottobre 2019, entrato in vigore il 1. gennaio 2020 per decisione del Comitato;
- Linee guida per le formazioni/qualifiche nell'ambito della Mediazione (LGF) del 22 ottobre 2019, entrate in vigore il 1. gennaio 2020 per decisione del Comitato.

Art. 2 Campo di applicazione

1 Le linee guida deontologiche sono applicabili alle mediazioni svolte secondo il relativo procedimento (art. 4 RF) così come a tutti quei procedimenti, ad es. le facilitazioni o altri percorsi di accompagnamento alla ricerca del consenso, che si svolgono nel solco della mentalità mediativa e in applicazione dei metodi mediativi (art. 3 RF).

2 Il rispetto delle linee guida è un prerequisito indispensabile per la credibilità delle attività di facilitazione e di mediazione (comprese le relazioni pubbliche, per es. siti internet, pubblicazioni, rapporti con i media).

3 Le Mediatrici e i Mediatori riconosciuti dalla FSM devono attenersi alle linee guida. Il diritto di utilizzare il titolo FSM può essere revocato se le disposizioni legali o le linee guida deontologiche sono state gravemente violate.

II. Mediatrici e Mediatori FSM

Art. 3 Attitudine e Competenza

1 Le Mediatrici e i Mediatori rafforzano la fiducia nella mediazione soprattutto attraverso la loro attitudine e la loro competenza. Sono guidati dai principi della mediazione (cifra III) e aderiscono al processo di mediazione (cifra IV).



2 Le Mediatrici e i Mediatori si distinguono in particolare per la loro

- solida formazione, auto-riflessione e una regolare, continua formazione;
- un'attitudine non giudicante, votata alla stima e al rispetto;
- indipendenza, multiparte e neutralità.

3 Le Mediatrici e i Mediatori analizzano la situazione iniziale e il contesto dell'incarico e valutano se hanno i presupposti per un'esecuzione competente. Se necessario assumono misure appropriate (art. 9 cpv. 2).

Art. 4 Indipendenza

¹ Le Mediatrici e i Mediatori intraprendono una mediazione solo se sono indipendenti e in grado di condurre la mediazione garantendo un'attitudine imparziale verso tutte le parti coinvolte nel conflitto.

² Le Mediatrici e i Mediatori non assumono né prima né durante né dopo altri mandati per le parti coinvolte, se questo potrebbe mettere in discussione la loro indipendenza. L'assunzione di altri mandati, anche di natura differente, esige una comunicazione trasparente e il consenso espresso di tutte le parti coinvolte. È esclusa la rappresentanza legale di una sola delle parti nella medesima fattispecie trattata in mediazione.

Art. 5 Multiparte e neutralità

1 Le Mediatrici e i Mediatori sono ugualmente attenti a tutti i partecipanti. Si assicurano che le preoccupazioni di tutti i partecipanti e delle altre parti interessate (indipendentemente in particolare da simpatie, età, sesso, affiliazioni, ideologia e comportamento) siano espresse e prese in considerazione durante la mediazione.

2 Le Mediatrici e i Mediatori devono rimanere neutrali rispetto ai temi e ai contenuti. Si astengono dall'esercitare qualsiasi tipo di influenza. Il passaggio dalla mediazione ad un altro processo ADR (Alternative Dispute Resolution, come ad esempio la conciliazione o altri processi ibridi) esige una comunicazione trasparente e il consenso espresso di tutte le parti coinvolte. Le Mediatrici e i Mediatori rivelano anche le circostanze che potrebbero far sorgere dubbi sulla loro neutralità o in relazione a eventuali conflitti d'interesse.

III. Principi della Mediazione

Art. 6 Riservatezza – Trasparenza

1 Le trattative e le informazioni che emergono nel processo di mediazione sono confidenziali. Le parti in conflitto si accordano sulle informazioni da divulgare all'esterno, in particolare ai terzi che non sono parte della mediazione.

2 Se non diversamente concordato, le Mediatrici e i Mediatori non rivelano a terzi l'identità dei partecipanti o il contenuto della mediazione a meno che non siano stati espressamente



autorizzati. Non saranno disponibili come testimoni per nessuna delle persone coinvolte nel conflitto in qual-siasi procedimento giudiziario o arbitrale.

3 Le Mediatrici e i Mediatori incoraggiano i partecipanti a trattare in modo trasparente e aperto le informazioni e i fatti che sono importanti per chiarire il conflitto.

Art. 7 Volontarietà – Apertura

1 La mediazione si basa sulla partecipazione volontaria e si caratterizza per la sua apertura alla possibilità di soluzioni concordate. La mediazione può terminare in qualsiasi momento, sia dietro richiesta dei partecipanti che dei mediatori.

2 Clausole contrattuali, disposizioni legali o ordini dell’Autorità o un mandato richiesto dalla gerarchia aziendale, in caso di mediazioni all’interno di strutture, possono limitare la natura volontaria della mediazione. Queste però possono influenzare solo la fase di attuazione della Mediazione o la libera scelta della Mediatrice o del Mediatore, ma in nessun caso influenzare il contenuto dell’accordo.

Art. 8 Responsabilità personale – Autonomia

1 Nella mediazione, le persone coinvolte in un conflitto assumono una responsabilità solidale. Prendono decisioni sotto la loro responsabilità, conoscendo le conseguenze. Nel processo, le Mediatrici e i Mediatori sostengono i partecipanti nell’ottica di una gestione costruttiva dei conflitti, nella ricerca creativa di possibili soluzioni orientate al futuro e per quanto riguarda l’equità della procedura e dei risultati.

2 Le Mediatrici e i Mediatori prendono misure appropriate se ritengono che il senso di responsabilità e l’autonomia dei partecipanti risultino compromessi, in particolare a causa di fragilità unilaterali, capacità di giudizio limitata, manipolazione, abuso di potere, minaccia o uso della violenza.

IV. Processo di Mediazione

Art. 9 Condizioni quadro

1 Il processo di mediazione presuppone che tutte le parti interessate siano state compiutamente informate e abbiano dato il loro consenso.

2 Le Mediatrici e i Mediatori determinano con le parti se la mediazione è il metodo giusto per la loro situazione e spiegano i rischi e i limiti. Se necessario, raccomandano l’uso di misure e processi adeguati alle loro esigenze. Con l’accordo di tutti i partecipanti, i rappresentanti legali possono partecipare alle sessioni di mediazione e possono essere consultati altri esperti nominati congiuntamente.



3 Le Mediatrici e i Mediatori informano i partecipanti dei costi prevedibili della mediazione. Alla fine del mandato o su richiesta, presentano un riassunto dettagliato dei costi. Essi calcolano i loro costi tenendo conto del tipo, della durata della portata del mandato, nonché in base alla loro esperienza in questo campo.

Art. 10 Contratto di Mediazione

Il contratto di mediazione contiene, in principio tutti gli elementi essenziali ad una fattiva collaborazione, in particolare: i nomi delle persone coinvolte nella mediazione e i loro ruoli; la spiegazione circa la relazione e la differenza tra il procedimento legale e la mediazione; i principi di volontarietà, autonomia decisionale e responsabilità delle parti; il tariffario; il riferimento alle linee guida deonto-logiche esistenti e le informazioni sull'ufficio dell'Ombudsman della FSM.

Art. 11 Fine del processo

1 Il procedimento di mediazione è terminato, quando

- le parti in mediazione hanno raggiunto un accordo sul loro conflitto;
- i partecipanti, con tutta evidenza, non riescono a concludere un accordo;
- le Mediatrici o i Mediatori mettono fine alla mediazione.

2 Gli accordi raggiunti sono di solito formulati per iscritto in un «accordo di mediazione». Ogni qualvolta risulti necessario o pertinente trasmettere delle informazioni a terzi, il relativo contenuto sarà definito congiuntamente (art. 6 cpv. 1).

3 Le Mediatrici e i Mediatori si assicurano che le parti in conflitto dispongano, al momento della pre-sa di decisione, di adeguate e sufficienti informazioni di fatto e di diritto. Possono raccomandare, prima che sia firmato l'«accordo di mediazione», che le parti lo sottopongano a esperti esterni per un'analisi critica rispettivamente, se necessario, per un controllo circa la sua conformità legale.

V. Altre Disposizioni

Art. 12 Entrata in vigore

Il Comitato ha adottato le presenti linee guida deontologiche il 22 dicembre 2021 e la loro entrata in vigore è stata fissata per il 1° gennaio 2022.

Gli istituti che offrono corsi di formazione riconosciuti dalla FSM sono tenuti rispettare pienamente le disposizioni delle LGD, RF e LGF per tutti i corsi che verranno offerti a partire dal 2022 al più tardi.